

## **Dati informativi concernenti la legge regionale 8 marzo 2019, n. 12**

Il presente elaborato ha carattere meramente informativo, per cui è sprovvisto di qualsiasi valenza vincolante o di carattere interpretativo. Pertanto, si declina ogni responsabilità conseguente a eventuali errori od omissioni.

Per comodità del lettore sono qui di seguito pubblicati:

- 1 - Procedimento di formazione
- 2 - Relazione al Consiglio regionale
- 3 - Note agli articoli
- 4 - Struttura di riferimento

### **1. Procedimento di formazione**

- La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore Bottacin Gianpaolo, ha adottato il disegno di legge con deliberazione 28 dicembre 2018, n. 47/ddl;
- Il disegno di legge è stato presentato al Consiglio regionale in data 3 gennaio 2019, dove ha acquisito il n. 421 del registro dei progetti di legge;
- Il progetto di legge è stato assegnato alla Prima Commissione consiliare;
- La Prima Commissione consiliare ha espresso parere sul progetto di legge in data 13 febbraio 2019;
- Il Consiglio regionale, su relazione della Prima Commissione consiliare, relatore il consigliere Luciano Sandonà, e su relazione di minoranza della Prima commissione consiliare, relatrice la consigliera Giovanna Negro, ha esaminato e approvato il progetto di legge con deliberazione legislativa 26 febbraio 2019, n. 12.

### **2. Relazione al Consiglio regionale**

Relazione della Prima Commissione consiliare, relatore il consigliere Luciano Sandonà, nel testo che segue:

“Signor Presidente, colleghi consiglieri,  
con il progetto di legge oggi in esame il Consiglio regionale intende riconoscere la legittimità di un debito fuori bilancio derivante da sentenza esecutiva.

Esso è stato predisposto in attuazione della procedura prevista dall'articolo 73, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 118/2011 in tema di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro organismi.

La Giunta regionale del Veneto con deliberazione n. 1991 del 3/7/2007 ha adottato il parere n. 157 espresso dalla Commissione Regionale VIA nella seduta del 9/5/2007 su un progetto presentato da Euganea Energia spa (ora Ever Energy spa).

Tale società, con ricorso n. 4403/2010 RG contro il Ministero dello Sviluppo Economico, il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e la Regione Veneto, ha adito il TAR del Lazio al fine di ottenere il risarcimento dei danni provocati da ritardo nella procedura ai sensi del D.L. 7/2002 dell'autorizzazione unica alla realizzazione e gestione di un impianto di produzione di energia elettrica a ciclo combinato della potenza di 760 MW da ubicarsi nel territorio di Montecchio Maggiore.

Il TAR, con sentenza n. 11299/2017, notificata alla Regione del Veneto in data 16/11/2017, ha accolto il ricorso proposto da Euganea Energia spa e condannato la Regione Veneto a risarcire il danno per euro 20.000 e al pagamento delle spese di giustizia in favore della ricorrente di euro 5.000,00 oltre a IVA e CPA, oltre oneri dovuti per legge, per un totale di euro 25.344.

Le spese legali erano di competenza dell'Avvocatura, mentre l'importo del danno riconosciuto in euro 20.000 risultava a carico della Direzione Commissioni Valutazioni.

L'Avvocatura regionale non ha attivato l'azione di sospensiva, sia per l'importo esiguo della spesa, sia per la presenza di una copertura assicurativa che dovrebbe risarcire le spese legali, ed ha provveduto al pagamento delle spese legali; in data 17/11/2017 ha poi trasmesso la sentenza alla suddetta Direzione, con cui ha comunicato che la sentenza in parola era ex lege provvisoriamente esecutiva, salvi gli effetti di eventuale sospensione in caso di ricorso, riferendo altresì l'intenzione di procedere all'impugnazione, avviando l'azione di ricorso al Consiglio di Stato, ritenendo ingiusta la medesima sentenza.

L'Avvocatura, pur promuovendo il ricorso in appello, non ha attivato l'azione di sospensiva ed ha provveduto al pagamento delle spese legali, sia per l'importo esiguo della spesa, sia per la presenza della citata copertura assicurativa.

Con nota del 6/7/2018 ha poi invitato espressamente la Direzione Commissioni Valutazioni a provvedere al pagamento di euro 20.000, secondo la procedura ivi indicata, e con nota del 16/7/2018 ha trasmesso la diffida al pagamento di euro 20.000.

La Direzione ha quindi provveduto ad istituire uno specifico capitolo di spesa (conformemente a quanto previsto dalle Direttive per la gestione del bilancio di previsione), ha attivato la richiesta di prelievo dal fondo rischi spese legali ed effettuato le relative variazioni compensative di competenza e di cassa.

Con nota del 2/8/2018 l'Avvocatura ha richiesto alla Direzione bilancio e ragioneria la variazione compensativa di competenza e cassa tra le dotazioni delle Missioni e dei Programmi riguardanti il prelievo dal Fondo rischi e spese legali ed il riversamento nello specifico capitolo di cui sopra per euro 20.000.

La Direzione bilancio e ragioneria ha informato la Direzione commissioni valutazioni dell'istituzione del capitolo in questione. Il direttore di quest'ultima ha emesso in data 17/9/2018 il decreto n. 77 “TAR Lazio, sentenza 11299/2017. Impegno di spesa e liqui-

dazione delle somme dovute”. In data 24/10/2018 la medesima Direzione ha appreso che trattasi di debito fuori bilancio; con nota del 30/10/2018 il decreto è stato restituito, privo delle registrazioni contabili, dalla Direzione bilancio e ragioneria.

Recentemente è intervenuta la DGR 5/2/2019, n. 92 (recante “Variazione al Bilancio di previsione 2019-2021 e al Documento Tecnico di Accompagnamento al Bilancio di previsione 2019-2021 ai sensi dell’art. 20 bis, L.R. 39/2001. Provvedimento di variazione n. 4/Fondo rischi spese legali”), esecutiva, attraverso la quale - in esito a specifiche richieste pervenute alla Direzione bilancio e ragioneria da parte della struttura competente e dell’Avvocatura regionale - il citato capitolo di spesa è stato dotato, nel corrente esercizio, delle risorse necessarie, prelevate dal “Fondo rischi spese legali - parte c/corrente (art. 46, c. 3, d.lgs. 23/06/2011, n. 118)”, appartenente alla Missione 20 “Fondi e accantonamenti”, Programma 03 “Altri fondi”.

La Prima Commissione consiliare, constatata dunque la copertura finanziaria a valere sull’annualità 2019 del bilancio, nella seduta del 13 febbraio 2019 ha concluso i propri lavori in ordine al progetto di legge oggi in esame, approvandolo a maggioranza.

Hanno espresso voto favorevole i rappresentanti dei gruppi consiliari Liga Veneta-Lega Nord, Zaia Presidente, Fratelli d’Italia-Movimento per la cultura rurale, Siamo Veneto e Centro destra Veneto-Autonomia e Libertà; hanno espresso voto contrario i rappresentanti dei gruppi consiliari Partito Democratico, Movimento 5 stelle, Alessandra Moretti Presidente, Veneto Cuore Autonomo e le componenti politiche “Liberi e Uguali” e “Italia in Comune” del Gruppo Misto. Si è astenuto il rappresentante del gruppo consiliare Area popolare Veneto.”.

Relazione di minoranza della Prima Commissione consiliare, relatrice la consigliera Giovanna Negro, nel testo che segue:

“Signor Presidente, colleghi consiglieri,

nulla da eccepire con la relazione del collega Luciano Sandonà. Rimane comunque da dire che, se ci prendiamo questa responsabilità per conto di terzi, è opportuno che venga riconosciuto anche come le relative somme dovevano essere adeguatamente accantonate, secondo la disciplina normativa come vigente; in tal senso doveva provvedere la struttura competente per materia, e per essa, quindi, i funzionari e il Responsabile della struttura che quindi devono risponderne. Io chiedo che ne venga tenuto conto anche nel sistema per la valutazione del personale.”.

### **3. Note agli articoli**

#### ***Nota all’articolo 1***

Il testo dell’art. 73 del decreto legislativo n. 118/2011 è il seguente:

“Art. 73 Riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio delle Regioni

1. Il Consiglio regionale riconosce con legge, la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:

- a) sentenze esecutive;
- b) copertura dei disavanzi di enti, società ed organismi controllati, o, comunque, dipendenti dalla Regione, purché il disavanzo derivi da fatti di gestione;
- c) ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, delle società di cui alla lettera b);
- d) procedure espropriative o di occupazione d’urgenza per opere di pubblica utilità;
- e) acquisizione di beni e servizi in assenza del preventivo impegno di spesa.

2. Per il pagamento la Regione può provvedere anche mediante un piano di rateizzazione, della durata di tre esercizi finanziari compreso quello in corso, convenuto con i creditori.

3. Qualora il bilancio della Regione non rechi le disponibilità finanziarie sufficienti per effettuare le spese conseguenti al riconoscimento dei debiti fuori bilancio, la Regione è autorizzata a deliberare aumenti, sino al limite massimo consentito dalla vigente legislazione, dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote ad essa attribuite, nonché ad elevare ulteriormente la misura dell’imposta regionale di cui all’ art. 17, comma 1, del decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398, fino a un massimo di cinque centesimi per litro, ulteriori rispetto alla misura massima consentita.

4. Al riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio di cui al comma 1, lettera a), il Consiglio regionale provvede entro sessanta giorni dalla ricezione della relativa proposta. Decorso inutilmente tale termine, la legittimità di detto debito si intende riconosciuta.”.

### **4. Struttura di riferimento**

Direzione commissioni valutazioni